

Cassazione civile sez. I, 20/08/2026, n. 24717

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. SCALIA Laura - Consigliere Rel.
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9091/2025 R.G.

FATTI DI CAUSA

1. DE.AN. e CA.AL., genitori dei minori DO. e DI. (nati il Omissis e il Omissis), hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Potenza indicato in epigrafe.

Tale decreto, pronunciato in sede di reclamo contro un provvedimento interinale del Tribunale per i minorenni di Potenza, ha confermato la decisione di riconoscere a DE.GI. e TI.RO., ascendenti materni, il diritto - ai sensi dell'art. 317-bis c.c. - di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti mediante incontri protetti, con cadenza quindicinale, presso i Servizi sociali di Matera.

2. Il Tribunale per i minorenni aveva ritenuto che l'istruttoria non avesse fornito riscontri alle dedotte condotte vessatorie dei nonni materni nei confronti della figlia DE.AN., tali da configurare un conflitto intergenerazionale idoneo a pregiudicare i minori.

La persistente indisponibilità della madre a intraprendere un percorso di sostegno psicologico e di mediazione familiare con i propri genitori era stata valutata quale elemento non giustificativo dell'opposizione agli

incontri, confermando così la necessità di assicurare ai minori una relazione con gli ascendenti in ambiente protetto.

3. I coniugi CA.AL.-DE.AN. hanno proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza deducendo, in primo luogo, l'omessa valutazione degli esiti della prova testimoniale assunta e l'ingiustificata opposizione dei nonni all'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le cause e la natura della conflittualità familiare.

I reclamanti hanno inoltre censurato l'erronea applicazione dell'art. 317-bis c.c., sostenendo che la norma presuppone l'esistenza di una pregressa e stabile relazione affettiva tra ascendenti e nipoti, nonché un concreto beneficio per l'educazione dei minori derivante dal mantenimento di un rapporto già instaurato.

La tenera età dei bambini, l'assenza di ogni precedente contatto con i nonni e il mancato accertamento dell'idoneità di questi ultimi a prendersi cura dei minori avrebbero, secondo i reclamanti, reso erroneo il decreto impugnato.

Il Tribunale per i minorenni avrebbe fondato la decisione su una relazione del consultorio familiare, in contrasto con la relazione dei Servizi sociali del 19 marzo 2024, peraltro depositata successivamente al deposito delle conclusioni delle parti.

4. La Corte d'Appello ha confermato il provvedimento impugnato, ritenendo non dimostrate le asserite vessazioni poste in essere dalla coppia DE.AN.-TI.RO. nei confronti della figlia. La situazione di conflittualità familiare, pur accertata, non è stata valutata quale elemento ostativo ai rapporti tra nonni e nipoti, non essendo emersi profili di turbamento o di squilibrio affettivo tali da rendere gli incontri contrari al superiore interesse dei minori, secondo i parametri dell'art. 317-bis c.c.

5. I coniugi CA.AL. e DE.AN. ricorrono con cinque motivi per la cassazione del decreto della Corte d'Appello di Potenza.

6. Resistono con controricorso DE.GI. e TI.RO..

7. A seguito dell'ordinanza interlocutoria depositata il 14 gennaio 2026, la causa è stata rimessa all'odierna pubblica udienza, avendo il Collegio individuato due profili di rilievo nomofilattico: da un lato, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti non definitivi, adottati in corso di causa, concernenti la tutela del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti; dall'altro, la necessità, in tali procedimenti, della nomina di un curatore speciale del minore.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, e le parti hanno depositato memorie scritte ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e hanno concluso in udienza nei termini riportati in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, in via preliminare, i ricorrenti deducono che l'intero procedimento, anche se instaurato dopo l'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, sia stato trattato secondo la disciplina processuale previgente.

Denunciano, quindi, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 473-bis.8 c.p.c., prospettando la nullità del procedimento per omessa nomina del curatore speciale dei minori, quale presidio indefettibile dell'integrità del contraddittorio nei giudizi che incidono sui diritti fondamentali dei figli minori.

2. - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 317-bis c.c.

La Corte d'Appello avrebbe fornito della norma una lettura non conforme ai suoi presupposti applicativi, con conseguente pregiudizio per il superiore interesse dei minori ad uno sviluppo armonico ed equilibrato.

I giudici di merito non avrebbero individuato i corretti parametri di regolamentazione degli incontri

tra ascendenti e nipoti, né avrebbero rispettato i limiti imposti dall'art. 8 CEDU all'ingerenza dell'autorità pubblica

nella vita privata e familiare, difettando i requisiti di proporzionalità e giustificatezza dell'intervento.

Sostengono quindi i ricorrenti che ai fini del riconoscimento del diritto degli ascendenti, i rapporti significativi devono essere preesistenti alla proposizione della domanda, richiamando Cass. n. 9145/2020, e che la norma faccia espresso riferimento al "mantenere" rapporti già radicati in una relazione positiva e gratificante per il minore, secondo quanto affermato da Cass. n. 2881/2023.

Rimarcano che nella specie, al momento dell'introduzione del giudizio, i nonni avevano incontrato il nipote DO. solo in poche occasioni, sempre alla presenza dei genitori, e non avevano mai conosciuto la minore DL.

Nel richiamato principio che il diritto degli ascendenti può essere riconosciuto solo ove non emerga alcun pregiudizio per il minore e si accerti un effettivo vantaggio derivante dalla frequentazione, i ricorrenti deducono che nel corso del procedimento sarebbero invece emersi episodi di turbamento dei minori in occasione degli incontri, oltre a quelli manifestati dalla madre, senza che il provvedimento impugnato indicasse elementi idonei a dimostrare l'indole di tali incontri favorevole allo sviluppo dei bambini.

La Corte territoriale avrebbe infine convogliato la propria valutazione sulla mera assenza di pregiudizio, trascurando di verificare se, e in che misura, fosse possibile coinvolgere gli ascendenti nella costruzione di un rapporto relazionale e affettivo funzionale ad un equilibrato sviluppo della personalità dei minori, in conformità ai principi affermati da Cass. n. 2881/2023.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deducendo l'esistenza di un contrasto irriducibile tra le argomentazioni del decreto impugnato, tale da impedire l'individuazione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.

Il provvedimento avrebbe richiamato principi consolidati - relativi al carattere positivo e gratificante della relazione con gli ascendenti, alla necessità dell'ascolto del minore e alla non coercibilità del rapporto, alla potenzialità di ricondurre il conflitto familiare a una soluzione condivisa, alla insufficienza della mera assenza di pregiudizio e alla necessità di un effettivo beneficio per il minore, nonché alla prevalenza del suo interesse quando la frequentazione non favorisca una

crescita serena ed equilibrata - per poi pervenire a conclusioni di segno opposto rispetto a tali premesse.

La Corte territoriale non avrebbe dato conto delle modalità di rappresentazione degli interessi dei minori - per i momenti integrati dalla nomina di un curatore speciale, dall'ascolto del minore e l'osservazione professionale - né dell'opposizione manifestata dai bambini, pur riportando la volontà del piccolo DO. di "non staccarsi dai genitori" e la malattia della minore DI. quali cause dell'impossibilità di svolgere gli incontri programmati dopo quelli di luglio, nei mesi di novembre e dicembre 2024.

La Corte d'Appello non avrebbe valorizzato la scelta della madre di non intraprendere un percorso di mediazione familiare, motivata da sentimenti di rabbia e risentimento verso i propri genitori; né avrebbe considerato la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine sulle dinamiche familiari e sulla soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori, avendo escluso l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 473-bis.4 c.p.c., all'art. 315-bis c.c., all'art. 3 Cost., all'art. 12 della Convenzione di New York e all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, per omessa motivazione in ordine al mancato ascolto dei minori.

Pur potendo la tenera età dei bambini impedire un ascolto diretto, la Corte d'Appello non avrebbe svolto alcuna indagine alternativa idonea a ricostruirne la volontà, necessaria per individuare la soluzione maggiormente conforme al loro interesse. E tanto nonostante la richiesta di

una consulenza tecnica d'ufficio, l'istanza di acquisizione delle videoregistrazioni degli incontri con i nonni e la presenza di psicologi durante tali incontri, strumenti che avrebbero consentito una valutazione mediata ma comunque effettiva della posizione dei minori.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., deducendo la nullità del decreto per avere la Corte d'Appello escluso la prova della violenza psicologica che DE.RO. avrebbe subito dai propri genitori, i coniugi DE.AN.-TI.RO., pur avendo previamente respinto sia la prova testimoniale sul punto sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

In tal modo, il giudice del reclamo avrebbe affermato la mancanza di prova dopo averne impedito

l'acquisizione, determinando un vizio motivazionale radicale, in quanto la decisione si fonderebbe su un accertamento istruttorio reso impossibile dalle stesse preclusioni poste dal giudice.

6. Nel controricorso i coniugi DE.AN.-TI.RO. eccepiscono l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato non rientra tra quelli elencati dall'art. 473-bis.24, primo comma, n. 2 c.p.c., poiché non incide né sulla responsabilità genitoriale, né sull'affidamento, né sulla collocazione dei minori, né dispone l'affidamento a terzi. In forza della clausola di chiusura dell'ultimo comma, il ricorso per cassazione sarebbe dunque precluso.

Aggiungono che non è stata neppure allegata una lesione del diritto alla bigenitorialità, come richiesto da Cass. 21 gennaio 2025, n. 1486.

6.1. Nel merito preliminare, i controricorrenti sostengono che i motivi sono inammissibili.

Non sarebbe stata prospettata alcuna delle condizioni che impongono la nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., né sarebbero stati coinvolti profili di responsabilità genitoriale.

Ribadiscono che il diritto degli ascendenti a "mantenere" rapporti significativi deve essere inteso come diritto a "instaurarli", secondo un orientamento costante (Cass. n. 19780/2018; Cass. 9145/2020; Cass. 34566/2022; Cass. 2881/2023), restando così l'opzione interpretativa dei ricorrenti priva di fondamento in via sistematica.

6.2. Escludono che la Corte d'Appello abbia trascurato la collaborazione dei nonni nel progetto educativo dei nipoti, affermando che tale profilo è stato espressamente valutato.

L'ascolto dei minori non sarebbe stato praticabile, avendo essi, rispettivamente, tre anni e otto mesi, e che i ricorrenti non avevano allegato alcuna capacità di discernimento.

Le censure sulla mancata ammissione della CTU e delle prove testimoniali sarebbero poi state inammissibili, trattandosi di scelte rientranti nella discrezionalità del giudice di merito.

7. Nella disamina del caso di specie occorre muovere dall'ordinanza interlocutoria pubblicata il 14 gennaio 2026 con cui questa Corte ha rimesso la causa all'odierna pubblica udienza e dalle ragioni ivi espresse di una tale scelta.

Delle questioni così individuate, va preliminarmente trattata, nella sua ampia e fondante valenza in

rito, la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione a tutela delle posizioni degli ascendenti, ai sensi dell'art. 317-bis c.c. e nei termini del novellato art. 473-bis.24. c.p.c.

Più puntualmente, nell'ordinanza indicata si è voluto portare al contraddittorio pieno tra le parti, il tema, ritenuto di rilievo nomofilattico, dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione interinale assunta in corso di causa, sulla domanda proposta dagli ascendenti ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., a tutela del loro diritto a "mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni".

Nasce in tal modo l'esigenza, nel valutare l'applicabilità al caso in esame della disciplina introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - a cui sono assoggettati i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 - di verificare se l'art. 473-bis.24 c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, consenta il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi in sede di reclamo riguardanti gli ascendenti che rivendicano il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Partitamente, il quarto comma della norma stabilisce che è ammesso ricorso per cassazione contro i provvedimenti di reclamo nei casi di cui al primo comma, n. 2, ossia contro i provvedimenti temporanei e urgenti che:

- sospendono o limitano la responsabilità genitoriale;
- modificano in modo sostanziale l'affidamento o la collocazione del minore;
- dispongono l'affidamento del minore a soggetti diversi dai genitori.

La questione è dunque quella di stabilire se, attraverso il rinvio

operato dal quarto comma al n. 2 del primo comma, sia ammissibile il ricorso per cassazione anche avverso i provvedimenti interinali che regolano i rapporti tra minori e ascendenti ex art. 317-bis c.c.

Si tratta di verificare se tali provvedimenti - che non incidono direttamente sulla responsabilità genitoriale né sull'affidamento o collocamento, ma si limitano a disciplinare incontri o frequentazioni - possano essere ricondotti, in via interpretativa, alle categorie tipizzate dal legislatore per l'accesso al giudizio di legittimità.

7.2. Al regime impugnatorio si accompagna, altresì, per i temi posti, l'esigenza del confronto sulla

distinta questione della necessità della nomina, nel giudizio di accertamento temporaneo e provvisorio ex art. 317-bis c.c., di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 473-bis n. 8 c.p.c., a definizione di un più pieno statuto di tutela del minore.

8. Si correla alle questioni in esame la spinta - convergente, nelle rispettive prospettive - del Sostituto Procuratore Generale d'udienza, Luisa De Renzis, che ha depositato conclusioni scritte poi ribadite in discussione,

e della difesa dei ricorrenti, entrambe orientate verso un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente adeguata della norma.

Nella riconosciuta natura personale e di primario rango costituzionale del diritto di cui all'art. 317-bis c.c. e nel rilievo che esso assume anche sul versante, distinto, dell'interesse del minore alla propria equilibrata crescita, occorre verificare se una lettura analogica delle disposizioni richiamate trovi fondamento nei principi, consolidati, dalla giurisprudenza di legittimità.

Tali principi, formatisi nel previgente rito, hanno riguardato i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e quelli di collocamento e affidamento, con attenzione alle concrete modalità del loro esercizio e alla natura delle posizioni incise.

All'interno dell'indicato tracciato deve essere valutata la possibilità -o, ancora, l'impossibilità - di applicare la norma sull'ammissibilità del ricorso per cassazione oltre i soggetti e le situazioni per i quali essa è stata espressamente e univocamente tipizzata, per una operazione che è interpretativo-analogica, nel carattere chiuso della previsione codicistica.

Si tratta di un percorso interpretativo che, costituzionalmente orientato, trova purtroppo, sia detto sin d'ora per gli esiti di non fondatezza del motivo, un limite invalicabile nel testo chiaro della legge.

9. Soccorre sul punto la nozione e il correlato inquadramento del giudicato "rebus sic stantibus" per i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.), consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 32359/2018 e successivamente, tra le altre, Cass. n. 9691/2022; Cass. n. 14761/2023), che dei provvedimenti indicati ha tracciato le linee sull'impugnabilità, a migliore definizione di uno "statuto processuale unico", in cui la delicatezza delle posizioni coinvolte, segnate irrimediabilmente dal decorso del tempo, sostengono l'affermazione del riconoscimento dello strumento di tutela davanti a questa Corte.

Il tema è stato ripreso nel nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, ex D.Lgs. n. 149 cit., nella previsione di un modello processuale che, definito da un primo grado di merito e da una successiva fase di reclamo, muove proprio dal principio del giudicato "rebus sic stantibus", per il quale i provvedimenti sono modificabili solo al sopravvenire di nuovi fatti e sono reclamabili nei restanti casi.

In siffatto novellato contesto, l'attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" - che questa Corte ha già riconosciuto ai provvedimenti temporanei incidenti sulla responsabilità genitoriale e sul collocamento dei figli, valorizzando un modello di tutela fondato sulla natura della funzione parentale quale fascio unitario di posizioni attive e passive orientate alla piena realizzazione dell'interesse del minore - rappresenta il presupposto logico-giuridico che legittima l'accesso al ricorso per cassazione avverso tali statuizioni, saldando virtuosamente i tempi del processo con l'esigenza di tutela.

L'art. 473-bis.24., primo comma, n. 2 e quarto comma, c.p.c., nella sua formulazione inequivoca, non solo recepisce tale assetto, ma ne cristallizza la ricaduta applicativa, confermando che la sindacabilità in sede di legittimità discende direttamente dalla natura delle posizioni incise e dalla funzione di garanzia che l'ordinamento attribuisce al controllo di legittimità sui provvedimenti idonei a incidere - anche solo temporaneamente -sull'esercizio obiettivo della responsabilità genitoriale, anche per i momenti dell'affido e del collocamento, e sul conseguente assetto di vita del minore.

In tale quadro si tratta di accertare se, del perimetro tracciato dalla norma, che tipizza il ricorso per cassazione nei termini soggettivi ed obiettivi indicati, possa ammettersi una lettura diversa e più ampia, che, colta la "ratio" della previsione, ricomprenda - per ruoli ulteriori - anche la posizione degli ascendenti e i relativi provvedimenti, nella prospettiva di una affermata, generale condivisione del progetto educativo e formativo del minore su cui calibrare il punto di tenuta o caduta dell'intero sistema.

10. Diverso è il tema, più generale, dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione.

Ha ritenuto questa Corte che l'art. 317-bis c.c. afferma, con solennità, il diritto fondamentale degli ascendenti a conservare rapporti significativi con i nipoti nell'interesse del minore.

La centralità del ruolo del minore, in una con l'ambiente costituzionale e convenzionale dove l'indicato diritto è cresciuto, nell'operato riconoscimento dei diritti inviolabili della persona declinati come diritto all'identità personale, alla vita privata, familiare (art. 2 Cost. e art. 8 Cedu) - ferma l'importanza degli ascendenti come figure vicarie anche nei procedimenti di adottabilità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23320 del 29/08/2024) - veste il provvedimento che attinge l'interesse degli ascendenti, pure essendo procedimentale, delle forme decisorie con vocazione alla definitività, nell'ambito del giudicato "rebus sic stantibus" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19780 del 25/07/2018).

Tanto vale ad apprestare tutela a posizioni alle quali la cessazione del rapporto tra nonni e nipoti recherebbe u "vulnus" nella sostanza irreparabile e irrecuperabile, sia sotto il profilo contenutistico che temporale.

11. Ma, tanto detto, la questione in esame si articola in modo differente.

Essa, infatti, sposta il baricentro per definire uno spazio all'interno del quale il ricorso per cassazione diviene mezzo tipizzato definito nei suoi puntuali contenuti, dall'art. 473-bis.24 c.p.c., con cui bisogna confrontarsi, nel conformarsi ai parametri normativi, in letteralità ivi univocamente evocati.

In questa cornice è proprio la diversità dei ruoli coinvolti, e l'impossibilità di elevare a "regola generale" una condivisa partecipazione degli ascendenti al progetto educativo del minore, altrimenti richiamato dai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e di modifica sostanziale dell'affidamento e collocazione, a determinare questa Corte a ritenere infondato il motivo.

I tempi di frequentazione o visita riconosciuti agli ascendenti -funzionali al sostegno e alla continuità della relazione affettiva, e non già all'esercizio di una funzione educativa in senso proprio - restano estranei al perimetro applicativo dell'art. 473-bis.24. c.p.c., il quale presuppone, per come espressamente definito dalla norma, l'incidenza su posizioni parentali necessarie e direttamente coinvolte nel progetto formativo del minore, che nell'esercizio della responsabilità rinviene il sicuro termine di ricaduta.

11.1. La conclusione trova conferma nei principi già affermati da questa Corte nei termini di seguito precisati.

In sede di interpretazione dell'art. 317-bis c.c., la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto agli ascendenti un diritto alla relazione significativa con i nipoti (Cass. n. 19780/2018), precisando

tuttavia - in coerenza con l'art. 8 CEDU - che si tratta di un diritto non assoluto, il cui esercizio è subordinato alla verifica giudiziale dell'"esclusivo interesse del minore". Si è ancora detto che tale interesse ricorre solo quando il coinvolgimento degli ascendenti si traduca in una cooperazione virtuosa con i genitori nell'adempimento dei loro obblighi educativi, contribuendo alla realizzazione di un progetto formativo idoneo a garantire uno sviluppo sano ed equilibrato della personalità del minore (Cass. n. 15238/2018; Cass. n. 2881/2023).

Ne discende che il giudice può limitare, restringere o escludere la presenza e il ruolo educativo dei nonni, ove la frequentazione non apporti un beneficio reale allo sviluppo del minore o, nella conflittualità con i genitori, rischi di divenire fattore di tensione.

11.2. Sul piano processuale, questa Corte ha altresì chiarito che gli ascendenti non sono litisconsorti necessari nei procedimenti relativi ai nipoti minorenni, pur potendo intervenire ove lo ritengano opportuno (Cass. n. 13377/2023; Cass. n. 15369/2015; Cass. n. 18607/2021).

La "ratio" è duplice: a) la posizione degli ascendenti ha natura derivata e recessiva rispetto a quella dei genitori; b) il loro diritto ex art. 317-bis c.c. è strumentale al benessere del minore, non autonomo né paritario.

Il giudizio sulla responsabilità genitoriale e sulle relazioni familiari del minore non incide direttamente sul diritto soggettivo degli ascendenti, ma solo di riflesso e, in misura inversa, il diritto degli ascendenti può coniugarsi, o meno, con l'esercizio della responsabilità.

Gli ascendenti possono intervenire nel procedimento, se lo ritengono utile, per far valere il proprio diritto alla relazione, inteso come interesse qualificato e protetto, la cui tutela è strumentale all'interesse del minore.

11.3. Tali principi, letti congiuntamente e in continuità, danno ragione di una posizione degli ascendenti priva del carattere di necessità nel progetto educativo del minore e non riconducibile alla responsabilità genitoriale, confermando l'ambito soggettivo e oggettivo dell'art. 473-bis.24. c.p.c., che resta riservato ai provvedimenti incidenti su posizioni parentali essenziali.

Nell'ipotesi in esame, in cui il diritto di visita dei nipoti si esercita da parte degli ascendenti in forma protetta per circoscritti ambiti e in pieno conflitto con i genitori dei minori non lascia trasparire l'aggancio alla norma nel suo obiettivo contenuto per una esegesi che sarebbe, dove altrimenti intesa, abrogativa della previsione.

In tema di rapporti tra minori e ascendenti, i tempi di frequentazione riconosciuti a questi ultimi - diretti unicamente a preservare la continuità della relazione affettiva e non riconducibili all'esercizio di una funzione educativa necessaria - non incidono su posizioni parentali essenziali e, pertanto, restano estranei all'ambito applicativo dell'art. 473-bis.24., primo comma n. 2 e quinto comma, c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione solo avverso provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale.

12. Non possono, ancora, essere ricondotte alla previsione dell'art. 473-bis.24., primo comma, n. 2, c.p.c., le posizioni degli ascendenti, anche laddove la norma fa espresso riferimento alle "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori".

Di nuovo la norma evoca in modo univoco istituti propri della responsabilità genitoriale e, per essi, le sole figure genitoriali.

Ha già chiarito questa Corte che il ricorso per cassazione è ammissibile quando il provvedimento cade sulle posizioni genitoriali in materia di affidamento e collocamento (Cass. n. 4790/2022; Cass. n. 3652/2020), dove il rilievo costituzionale delle situazioni incise e l'irreversibile ricaduta della condizione in atto, di frattura e allentamento della relazione che sostiene le prime, determina l'ammissibilità del rimedio.

Si tratta di una interpretazione esito di una riflessione diretta a valorizzare il criterio contenutistico del provvedimento - più che il suo regime processuale di stabilità -, il quale impone di verificare su quale posizione giuridica si ripercuota, in concreto, il provvedimento e, segnatamente, se si tratti di diritti soggettivi fondamentali che potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicati dagli effetti della decisione pur non definitiva, dove si prospetti in concreto durevole (Cass. n. 4420/2026).

Per tale via, si è poi ritenuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione anche per i provvedimenti giudiziali che statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, in un contesto in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che risultino a tal punto limitative da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse del minore (Cass.

n. 4420 cit. che richiama,

tra le altre, Cass. n. 332 del 05/01/2024; Cass. n. 32013 del 17/11/2023; Cass. n. 4796 del 14/02/2022).

Il richiamo, contenuto nell'art. 473-bis.24. c.p.c., alla natura sostanziale delle misure riguardanti la responsabilità genitoriale, l'affidamento e il collocamento del minore manifesta la volontà del legislatore di recepire e consolidare l'esegesi di questa Corte, che da tempo qualifica tali provvedimenti come incidenti su diritti fondamentali del minore e, pertanto, assoggettati a un regime impugnatorio coerente con la loro effettiva portata materiale.

13. Resta estranea, pertanto, all'ambito applicativo della norma la posizione degli ascendenti, i quali non partecipano, con carattere di necessità, all'esercizio della responsabilità genitoriale né sono destinatari di provvedimenti che dispongano, in genere, l'affidamento o collocamento del minore, sicché la loro presenza non può essere attratta, neppure, nella categoria dei provvedimenti che incidono sull'affido o sulla collocazione.

14. Il secondo profilo - oggetto del primo motivo di ricorso e concernente la prospettata necessità della nomina di un curatore speciale nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 317-bis c.c. - deve essere escluso sia alla luce del contenuto dell'art. 473-bis.8 c.p.c. che per ragioni di ordine sistematico, non ricorrendo in tali procedimenti i presupposti che giustificano la rappresentanza processuale sostitutiva del minore.

L'art. 473-bis.8 c.p.c., rubricato "Curatore speciale del minore", stabilisce che:

"1. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore,

anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

(...)

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori.

(...)

Si applicano gli articoli 78, 79 e 80".

Il dato normativo evidenzia che il curatore speciale è figura destinata a operare nei conflitti inerenti

alla responsabilità genitoriale, quando il contrasto coinvolge i genitori e determina il difetto di rappresentanza legale del minore, ai sensi dell'art. 78, primo comma, c.p.c.

La disposizione speciale, dunque, declina nel contesto familiare la regola generale dell'art. 78 c.p.c., configurando il curatore come rimedio alla mancanza di un rappresentante legittimato, ipotesi che si registra tipicamente nei conflitti tra i genitori e non nei rapporti tra terzi e minori.

Diversa è, ancora, l'ipotesi in cui gli ascendenti, agendo ex art. 317-bis c.c., contestino profili di responsabilità genitoriale: solo in tale evenienza, infatti, può emergere un conflitto rilevante sul tema e, conseguentemente, l'esigenza di nominare un curatore speciale, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c.

In una fattispecie, quale quella in esame, in cui il "thema decidendum" riguarda esclusivamente le posizioni degli ascendenti che, in via autonoma, rivendicano il diritto di visita e frequentazione dei nipoti minorenni senza contestare profili di responsabilità genitoriale, deve parimenti escludersi la fondatezza del secondo profilo del primo motivo di ricorso.

15. Il carattere preliminare dei profili esaminati e il loro esito di ritenuta infondatezza comportano la chiusura dell'accertamento di questa Corte anche sui restanti motivi, i quali, investendo in punto di legittimità aspetti ulteriori e meramente derivati, devono ritenersi assorbiti.

16. In via conclusiva il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese vanno compensate tra le parti nella novità delle questioni.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

Si dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di lite.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di DE.AN., CA.AL., TI.RO., DE.GI. ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 28 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2026.